Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — Roma — Sabato, 5 luglio 1924 — Numero 157

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1040. — REGIO DECRETO-LEGGE 26 giugno 1924, n. 1032.
Deferimento ai Prefetti delle attribuzioni spettanti ai Sottoprefetti pei Comuni e per le Istituzioni pubbliche di beneficenza del primo circondario . . . Pag. 2507

1041. — REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1030.
Esonero degli istituti di credito agrario creati con legge speciale dall'adempimento di alcune formalità nella concessione di mutui per la costruzione di edifici rurali coi benefici del R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1332. Pag. 2506

1042. — REGIO DECRETO 15 maggio 1924, n. 1033.
Norme per la ripartizione dei premi ai titolari dei libretti nominativi delle casse postali di risparmio ed ai possessori di quelli al portatore istituiti dal R. decreto 15 luglio 1923, n. 1777 . . . . Pag. 2508

1043. — REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 1042.
Approvazione di due tabelle di abitati da consolidare a cura e spese dello Stato . . . . Pag. 2510

1044. — REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1924, n. 1051.
Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio finanziario 1923-24 . . . . Pag. 2511

1045. — RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 giugno 1924, n. 1059.
Estensione a Fiume della tassa di registro per trasferimento di immobili situati nelle altre Provincie del Regno ed estensione a Fiume dell'abolizione della tassa di successione nel nucleo familiare . . . . . Pag. 2511

1046. — REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1031.
Approvazione di un nuovo statuto organico della Colonia agricola per i figli dei contadini della provincia di Mantova . . . . Pag. 2512

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1924.
Segni caratteristici dei buoni del Tesoro nominativi novennali a premi della 4ª serie al 5 % destinati per i tramutamenti al nome di quelli al portatore . . . . Pag. 2514

DECRETO PREFETTIZIO 21 giugno 1924.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Mortara. Pag. 2514

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . . Pag. 2514

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1040.**

REGIO DECRETO-LEGGE 26 giugno 1924, n. **1032.**

Deferimento ai Prefetti delle attribuzioni spettanti ai Sottoprefetti pei Comuni e per le Istituzioni pubbliche di beneficenza del primo circondario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Finchè non saranno istituite le Sottoprefetture nei capoluoghi di provincia, le attribuzioni affidate ai Sottoprefetti dai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2839, 2841, 2889 e 3047, per i Comuni e per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del primo circondario, continueranno ad essere esercitate dai Prefetti.

Contro i provvedimenti, emanati dai Prefetti a norma del comma precedente, è ammesso il ricorso previsto alla lettera *b*) dell'articolo 113 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, al penultimo comma dell'articolo 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, all'articolo 86 lettera *c*) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, ed all'ultima parte dell'art. 15 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047.

Il presente decreto avrà effetto a decorrere dal 1° luglio 1924 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 22. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1041.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1030.

Esonero degli istituti di credito agrario creati con legge speciale dall'adempimento di alcune formalità nella concessione di mutui per la costruzione di edifici rurali coi benefici del R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1332.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi per le case popolari e per l'industria edilizia, approvato con R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318;

Visto il R. decreto 8 gennaio 1920, n. 16;

Visto l'art. 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1332;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli Istituti di credito agrario creati con legge speciale ed autorizzati a compiere operazioni di mutuo per costruzioni di fabbricati rurali potranno prescindere, agli effetti del R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1332, dalle formalità prescritte dal secondo comma dell'art. 5 e dal secondo comma dell'art. 8 del Regio decreto stesso, purchè ottemperino alle predette formalità con gli organi tecnici di cui dispongono.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 10. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1042.

REGIO DECRETO 15 maggio 1924, n. 1033.

Norme per la ripartizione dei premi ai titolari dei libretti nominativi delle casse postali di risparmio ed ai possessori di quelli al portatore istituiti dal R. decreto 15 luglio 1923, n. 1777.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 1777, del 15 luglio 1923, il quale contempla la concessione di premi ai titolari dei libretti nominativi delle Casse postali di risparmio, ed ai possessori di quelli al portatore nel Regno;

Sulla propota del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sorteggio dei libretti postali di risparmio per il pagamento dei premi, istituiti dal R. decreto 15 luglio 1923, numero 1777, ha luogo, dopo ultimata la contabilità relativa all'anno a cui i premi si riferiscono, presso l'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali, nei locali del palazzo di piazza Dante in Roma.

La data iniziale del sorteggio viene annunziata sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno quindici giorni prima che abbia luogo.

Art. 2.

Il sorteggio viene effettuato, alla presenza del pubblico, da una Commissione composta: dal direttore generale dei servizi postali o di un suo rappresentante, dal direttore capo della divisione delle Casse di risparmio postali alla quale è affidato il servizio dei premi, di un delegato della Cassa depositi e prestiti e di un delegato della Corte dei conti. Un funzionario delle stesse Casse postali di risparmio disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 3.

Tanto i libretti nominativi emessi nel Regno e nelle Colonie, vecchio e nuovo tipo, quanto quelli al portatore, che al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce il sorteggio dispongono di un credito non inferiore alle L. 2000, vengono descritti, distintamente per ciascuna delle quattro categorie determinate dall'art. 2 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1777, in appositi elenchi, dai quali debbono risultare l'indicazione della provincia e dell'ufficio postale di emissione, l'importo del credito ed il numero dei libretti stessi.

Per i libretti di vecchio tipo, per i quali non occorre la indicazione della provincia e dell'ufficio, basta compilare un solo elenco per categoria con la indicazione del numero e della serie dei libretti.

Disposti gli elenchi dei libretti di nuovo tipo per ordine alfabetico di provincia e di ufficio e poscia in ordine di categorie, a cominciare dalla IV per proseguire con la III, la II e la I, viene dato a ciascun libretto, nell'apposita colonna degli elenchi stessi, un numero progressivo che si inizia dalla unità e prosegue ininterrottamente sino alla fine.

Gli elenchi dei libretti di vecchio tipo e di quelli al portatore, disposti anche questi in ordine alfabetico di provincia e di ufficio di emissione, seguono nella numerazione gli elenchi anzidetti.

I numeri scritti con l'accennato sistema a fianco del numero proprio di ciascun libretto sono quelli che, se estratti, indicano i libretti e quindi i titolari cui spettano i premi per i quali si procede al sorteggio.

Art. 4.

Le stesse modalità si applicano con trattamento distinto, ai libretti emessi a richiesta di italiani residenti all'estero, ai quali è fatta una assegnazione separata di premi.

Art. 5.

Per i libretti al portatore che, per essere forniti al 31 dicembre di ciascun anno di un credito di almeno 6000 lire, abbiano diritto a concorrere a speciali premi d'importo fisso, oltre a quelli di cui agli articoli precedenti, la descrizione viene fatta su di un elenco a parte al quale si applica una numerazione progressiva a sè, ricominciando dall'unità.

Art. 6.

Tutti gli elenchi di cui agli articoli 3, 4, 5, in tal senso completati, vengono custoditi in apposito armadio chiuso a doppia chiave a congegno diverso, una delle quali è affidata al direttore capo del servizio, l'altra al direttore capo della divisione cui è affidato il servizio dei premi.

Art. 7.

Il sorteggio si eseguisce a mezzo di apposita urna girante, suddivisa in due scompartimenti *A* e *B*. Si inizia per i premi riservati ai libretti di cui all'art. 3 e precisamente per quelli assegnati alla IV categoria, per proseguire successivamente per gli altri assegnati alle categorie III, II e I, tenendo presente che al sorteggio dei premi delle categorie III, II, I partecipano anche i libretti iscritti alle precedenti categorie.

Art. 8.

Per procedere al sorteggio vengono imbussolati, nello scompartimento *B* dell'urna, mille schede numerate progressivamente dal 000 al 999, e nello scompartimento *A*, tanti numeri compreso lo 000, quanti sono le migliaia indicate dall'ultima cifra della numerazione progressiva applicato agli elenchi della IV categoria.

L'imbussolamento viene effettuato precedentemente al sorteggio con l'intervento dei funzionari indicati nell'art. 2.

Art. 9.

Il sorteggio si effettua estraendo una scheda dallo scompartimento *A* e poi una scheda dallo scompartimento *B*. I due gruppi di cifre compongono il numero sorteggiato.

Con lo stesso procedimento si estraggono i numeri successivi.

Appena estratto ciascun numero, viene stabilito a mezzo degli elenchi, posti a disposizione della Commissione, il numero del libretto corrispondente, l'ufficio e la provincia cui appartiene o, qualora si tratti di libretto di vecchio tipo, il numero e la serie, e se ne prende nota nel verbale.

Le due schede estratte, prima di proseguire, vengono rimesse negli scompartimenti rispettivi.

Esaurito il sorteggio dei premi della IV categoria vengono imbussolati nello scompartimento *A*, tante schede quante ne occorrono per raggiungere le migliaia contenute nell'ultima cifra della numerazione progressiva apposta agli elenchi della III categoria.

E così successivamente per la II e per la I categoria, di modo che l'estrazione dei premi di cui alla I categoria deve effettuarsi dopo aver immesso nello scompartimento *A* tante schede, oltre lo 000, quante sono le migliaia contenute nell'ultima cifra della numerazione progressiva generale.

Art. 10.

Qualora tanto dallo scompartimento *A*, quanto da quello *B*, escono le schede composte di zeri, senza alcuna cifra significativa, il gruppo si considera come non estratto, e le due schede vengono rimesse negli scompartimenti rispettivi.

Se le due schede vengono a formare un numero già sorteggiato nella estrazione in corso, il gruppo si considera come non estratto e le due schede si rimettono negli scompartimenti rispettivi.

Qualora dallo scompartimento *A* esca la scheda che si riferisce all'ultimo migliaio imbussolato, essa è ritenuta valida nei soli casi in cui la combinazione con la scheda estratta dallo scompartimento *B* non sia una cifra superiore all'ultima della numerazione progressiva cui si riferisce quel dato sorteggio, altrimenti il gruppo si considera come non estratto e le due schede vengono rimborsate negli scompartimenti rispettivi.

Art. 11.

Esaurite le operazioni di sorteggio per i libretti nominativi - vecchio e nuovo tipo - emessi nel Regno e Colonie e per quelli al portatore, si procede all'estrazione dei premi assegnati ai libretti emessi per conto degl'italiani all'estero; con la medesima procedura di cui agli articoli 7, 8, 9, 10.

Art. 12.

Successivamente si procede al sorteggio dei premi speciali d'importo fisso, riservati ai libretti al portatore che, al 31 dicembre di ciascun anno, risultino con un credito minimo di L. 6000, a mezzo di un'urna ad unico scompartimento nella quale vengono imbussolate, prima della estrazione, in presenza dei funzionari di cui all'art. 2, tante schede numerate quanti sono i libretti concorrenti risultanti dagli elenchi di cui all'art. 5.

Art. 13.

Nel caso che le operazioni di sorteggio non possano compiersi nella medesima giornata o che, per qualsiasi motivo, vengano sospese, l'urna contenente le schede viene suggellata con suggelli custoditi dai membri della Commissione di cui nell'art. 2.

Art. 14.

Dell'eseguito sorteggio e della chiusura dell'urna viene redatto processo verbale, in calce del quale sono apposte le impronte dei suggelli applicati alla chiusura dell'urna stessa, per poterle confrontare in occasione del successivo sorteggio e prima dell'apertura di essa.

Il verbale quindi è sottoscritto dai membri della Commissione indicata nell'art. 2.

Art. 15.

L'accreditamento dell'importo dei premi vinti viene fatto d'ufficio sui conti correnti relativi ai libretti sorteggiati in attesa di riportarli sui libretti stessi non appena i possessori ne facciano invio al Ministero delle poste.

Nel caso in cui i libretti vincenti siano stati rinnovati o duplicati, i premi verranno inscritti sui conti correnti relativi ai libretti emessi in sostituzione.

Qualora, invece, i premi si riferiscano a libretti estinti od a quelli di vecchio tipo, l'Amministrazione provvede, caso per caso, a comunicare agli interessati le modalità da seguire per entrare in possesso delle somme relative.

Le somme accreditate sui libretti premiati sono fruttifere nei limiti massimi stabiliti dall'art. 9 del R. decreto-legge n. 1777, del 15 luglio 1923.

Art. 16.

Le norme contenute nell'art. 15 si riferiscono anche ai libretti al portatore, avvertendo però che l'invio dei libretti stessi deve essere fatto dagli uffici postali in piego assicurato per il valore dichiarato corrispondente al credito risultante dai libretti, previa notizia telegrafica da darsi al Ministero stesso.

Art. 17.

L'importo dei premi che per qualsiasi motivo, indipendente dalla volontà dell'Amministrazione, non potesse essere portato a credito degli aventi diritto, cade in prescrizione a profitto della gestione delle Casse postali di risparmio.

Art. 18.

La ripartizione della somma di 4 milioni di lire fissata per l'anno 1923 dall'art. 8 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1777, è indicata dall'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni e dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Negli anni successivi l'ammontare complessivo dei premi, la ripartizione di essi e le eventuali modificazioni delle norme contenute nel presente decreto Reale, saranno determinate con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

Art. 19.

Alla spesa per l'esecuzione del presente decreto si provvede con il fondo del cap. n. 2, art. 3, stanziato nel bilancio dell'Amministrazione delle poste, per il corrente esercizio, e con apposito capitolo da inscriversi in bilancio per l'esercizio 1924-1925, con fondi a carico della gestione relativa alle Casse postali di risparmio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 23. — GRANATA.

TABELLA

Ripartizione della somma di L. 4,000,000 fissata per l'anno 1923 dal decreto-legge n. 1777 del 15 luglio 1923, relativo alla concessione dei premi ai titolari dei libretti nominativi delle Casse di risparmio postali, ed ai possessori di quelli al portatore nel Regno.

	Quantità dei premi	Ammontare di ognuno	Importo	Somma totale
	N.	Lire	Lire	Lire
Libretti interni nuovo e vecchio tipo e libretti al portatore	24	25,000	600,000	
	38	10,000	380,000	
	130	5,000	650,000	
	300	2,000	600,000	
	1000	1,000	1,000,000	3,230,000
Libretti di italiani all'estero	8	25,000	200,000	
	12	10,000	120,000	
	30	5,000	150,000	
	50	2,000	100,000	
	180	1,000	180,000	750,000
Libretti al portatore con credito non inferiore a L. 6000	20	1,000	20,000	20,000
	1792			4,000,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
A. DE' STEFANI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Numero di pubblicazione 1043.

REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 1042.

Approvazione di due tabelle di abitati da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, n. 1019 e 13 aprile 1919, n. 568;

Sentita la Commissione tecnica incaricata di fare proposte a norma ed agli effetti dei due citati decreti Luogotenenziali;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate, a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, le unite tabelle *A* e *B* vistate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, degli abitati da aggiungere, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 (titolo IV) a quelli indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255 e nella tabella *D* allegata alla citata legge 9 luglio 1908.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 27. — GRANATA.

TABELLA A.

Abitati che si aggiungono a quelli indicati nella tabella G, *allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255.*

Consolidamento di frane minaccianti abitati in Calabria:
In provincia di Catanzaro: Marcellinara - Tiriolo.
In provincia di Reggio Calabria: Giffone.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
CARNAZZA.

TABELLA B.

Abitati che si aggiungono a quelli indicati nella tabella D, *allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445.*

Consolidamento di frane minaccianti abitati nelle Provincie del Regno, escluse quelle di Basilicata e Calabria:
In provincia di Avellino: Aquilonia.
In provincia di Benevento: Melizzano.
In provincia di Campobasso: Montefalcone del Sannio.
In provincia di Chieti: San Salvo.
In provincia di Messina: Galati Mamertino.
In provincia di Teramo: Pietracamela.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
CARNAZZA.

Numero di pubblicazione **1044**.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1924, n. **1051**.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento di ciascuno dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1923-24, è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 12. « Premi di operosità e di rendimento » lire 130,000.

Cap. n. 13. « Sussidi al personale in attività di servizio » lire 4000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore dal giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, *foglio* 44. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1045**.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 giugno 1924, n. **1059**.

Estensione a Fiume della tassa di registro per trasferimento di immobili situati nelle altre Provincie del Regno ed estensione a Fiume dell'abolizione della tassa di successione nel nucleo familiare.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza 29 giugno 1924, sul decreto portante l'estensione a Fiume della tassa di registro per trasferimento di immobili situati nelle altre Provincie del Regno e l'estensione a Fiume dell'abolizione della tassa di successione nel nucleo familiare.

SIRE,

L'unito decreto che viene sottoposto a Vostra Maestà contiene provvedimenti transitori in materia di tasse di registro e di successione che si ritiene necessario di adottare d'urgenza nei riguardi del territorio di Fiume, per un duplice scopo, e cioè:

1° Per salvaguardare l'Erario dalla possibilità che vengano stipulati nel detto territorio atti di trasferimento e di godimento di proprietà immobiliari situate nelle altre Provincie del Regno, al fine di eludere il pagamento della maggiore tassa di registro che sarebbe dovuta a norma delle leggi nelle dette Provincie vigenti, e non ancora esteso a Fiume, e d'altra parte per assoggettare ad un unico trattamento gli atti stipulati nelle dette Provincie, ancorchè riguardanti beni situati in Fiume, e gli atti stipulati in Fiume, dei quali occorre fare uso nelle altre Provincie del Regno;

2° Per consentire che i cittadini del territorio di Fiume, particolarmente meritevoli per il loro passato e per la loro devozione alla madre patria, cui finalmente sono stati congiunti, di benevolo riguardo, possano subito fruire della esenzione da tassa per le successioni nel nucleo famigliare e per gli atti di liberalità fra ascendenti e discendenti al pari di tutti gli altri cittadini italiani.

Le disposizioni del decreto hanno quindi carattere puramente speciale, e, sostanzialmente non arrecano alcun aggravio tributario ed anzi assolvono un dovere verso la Città redenta.

Prego pertanto la Maestà Vostra di degnarsi, ove nulla abbia in contrario, di approvarle apponendo al decreto la Sua Augusta firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, che annette la città di Fiume al Regno d'Italia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a quando non sarà estesa al territorio annesso al Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 (costituente la circoscrizione del circondario di Fiume) la legge del registro vigente nelle altre Provincie del Regno, gli atti e convenzioni stipulati nel detto territorio e le sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie del territorio medesimo, quando contengano trasmissioni di proprietà, compresi i conferimenti in società, usufrutto, uso o godimento di beni immobili situati nelle altre Provincie del Regno od imposizione sui medesimi di servitù, ipoteche ed altri pesi, od affitti, subaffitti, rinnovazioni o riconduzioni, cessioni, retrocessioni o risoluzioni di affitti di beni immobili parimenti situati nelle dette Provincie, sono soggetti a registrazione ed a tassa a norma della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, nei termini da questa stabiliti per gli atti stipulati e per le sentenze emesse nelle altre Provincie del Regno.

Art. 2.

I beni immobili esistenti nel territorio costituente la circoscrizione del circondario di Fiume, qualunque sia il titolo pel quale si trasferiscono per atto tra vivi nelle altre Provincie del Regno ed i beni mobili ed i crediti esistenti nel detto territorio e le prestazioni da eseguirsi nel territorio medesimo, quando formino oggetto di stipulazione nelle altre Provincie del Regno, sono sottoposti alle ordinarie tasse a norma della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Art. 3.

Gli atti provenienti dal territorio costituente la circoscrizione del circondario di Fiume, comprese le sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie del detto territorio, quando non contengono trasmissioni di proprietà, usufrutto, uso, godimento o di altro diritto reale sui beni immobili situati nelle altre Provincie del Regno, od imposizione sui medesimi di servitù, ipoteche od altri pesi, affitti, subaffitti, rinnovazioni o riconduzioni, cessioni, retrocessioni o risoluzioni di affitti di beni immobili parimenti situati nelle dette Provincie, sono soggetti all'obbligo della registrazione e devono scontare una tassa di registro non inferiore a

quella dovuta per gli atti fatti nelle altre Provincie del Regno, a norma della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, soltanto quando se ne voglia fare uso nelle dette Provincie a sensi dell'art. 2 della legge medesima.

Nel caso che per gli atti e per le sentenze di cui sopra la tassa dovuta a norma della citata legge del registro sia maggiore di quella pagata sugli atti e sentenze medesime in conformità della legislazione del cessato regime, sarà dovuta soltanto la differenza.

Art. 4.

Le trasmissioni della proprietà, dell'usufrutto e dell'uso o godimento di beni o di altro diritto che si verificano a titolo gratuito per atto tra vivi fra ascendenti e discendenti nel territorio costituente la circoscrizione del circondario di Fiume, sono soggette alla sola tassa fissa di registro di L. 10, stabilita dall'art. 138 della tariffa allegato *A* (Parte III) alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Art. 5.

I trasferimenti che si verificano nel territorio costituente la circoscrizione del circondario di Fiume per causa di morte o per assenza dichiarata o presunta sono esenti dalle tasse di successione, quando hanno luogo:

a) tra parenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti;

b) tra coniugi;

c) tra fratelli e sorelle;

d) tra zii e nipoti;

e) a favore dei discendenti di fratelli e sorelle dell'autore della successione, se succedono per diritto di rappresentazione.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nelle successioni legittime o testamentarie dei figli adottivi agli adottanti e nelle successioni testamentarie dell'adottante all'adottato, quando fra l'adottante e l'adottato corrono rapporti di parentela compresi fra quelli sopra indicati.

Le disposizioni stesse sono applicabili alle successioni apertesi dal giorno dell'annessione.

Art. 6.

I ricorsi in via amministrativa e giudiziaria concernenti l'applicazione delle tasse di registro a norma del presente decreto, sono regolati dalle disposizioni del Capo II, Titolo VI, della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il quinto giorno dopo quello della sua pubblicazione e si applica, per quanto concerne le disposizioni in materia di tasse di registro, anche agli atti e contratti privati di data anteriore presentati alla registrazione a partire dal detto giorno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 47. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1046.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1031.

Approvazione di un nuovo statuto organico della Colonia agricola per i figli dei contadini della provincia di Mantova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1913, n. 770;
Vista la legge 18 luglio 1917, n. 1143;
Visto il regolamento in applicazione della predetta legge approvato con R. decreto 30 giugno 1918, n. 1044;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 aprile 1917, n. 745, che erige in Ente morale la colonia agricola « Del Foresto » per i figli dei contadini della provincia di Mantova;
Vista la deliberazione in data 29 marzo 1923, n. 65, del Commissario prefettizio preposto alla Colonia predetta;
Vista la deliberazione 8 maggio 1923, della Deputazione provinciale di Mantova;
Vista l'approvazione data dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 26 maggio 1923 del nuovo schema di statuto della Colonia;
Visto il parere della Giunta esecutiva del Comitato nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito statuto organico della Colonia agricola per i figli dei contadini della provincia di Mantova, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione di quello approvato con decreto Luogotenenziale del 22 aprile 1917, n. 745.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 11. — GRANATA.

Statuto organico della Colonia agricola per i figli dei contadini della provincia di Mantova.

CAPO I. — *Origine e scopi.*

Art. 1.

E' istituita nel podere Foresto in comune di Volta, una Colonia agricola provinciale.

Art. 2.

La Colonia ha lo scopo di raccogliere, mantenere, educare ed addestrare nel lavoro razionale dei campi gli orfani ed i figli dei contadini:

1° morti in guerra o diventati in conseguenza di questa inabili al lavoro;

2° morti o diventati inabili per infortuni sul lavoro;

3° comunque mancanti dell'assistenza dei propri genitori.

CAPO II. — *Mezzi.*

Art. 3.

Alla creazione della Colonia hanno concorso, in qualità di soci fondatori:

a) la provincia di Mantova con l'assegnazione in uso e godimento di un podere di ettari 37.32.08 pari a biolche 118.87;

b) i Comuni della Provincia;

c) gli istituti di credito, le casse di risparmio, gli istituti di beneficenza ed i privati che hanno versato, per una volta tanto, una somma non inferiore a L. 500.

Art. 4.

Al mantenimento della Colonia provvedono:

a) la Colonia stessa con le rendite della propria azienda agraria, nonchè coi proventi derivanti da eventuali donazioni, lasciti, elargizioni, ecc. ecc.;

b) lo Stato, la Provincia, i Comuni, le casse di risparmio, gli istituti di credito e di beneficenza, i privati, ecc. ecc., quali soci ordinari con rette integratrici non inferiori alla misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione e che sarà indicata dal regolamento.

Quando le condizioni della Colonia lo dovessero permettere, saranno fatte speciali riduzioni di rette, a discrezione del Consiglio di amministrazione a quegli Enti che maggiormente si sono interessati del funzionamento e dell'assistenza materiale all'Istituto.

CAPO III. — *Allievi.*

Art. 5.

Saranno accolti in Colonia, secondo l'ordine di classificazione di cui all'art. 2, i giovanetti aventi il domicilio di soccorso in provincia di Mantova, che abbiano una età superiore ai 12 anni e siano stati prosciolti dall'obbligo dell'istruzione elementare ai sensi delle norme in vigore; che siano esenti da malattie contagiose e da imperfezioni che li rendano inadatti al lavoro.

Art. 6.

La permanenza dei giovani in Colonia può protrarsi fino al 18° anno di età. Essa però può, a giudizio del Consiglio di amministrazione, essere ridotta al disotto qualora si presenti l'opportunità pel giovane stesso di un vantaggioso collocamento altrove.

Art. 7.

I giovani saranno mantenuti conforme alle esigenze di una modesta famiglia campagnola e saranno amorevolmente assistiti in modo da rendere loro meno sentito il distacco dalla famiglia della quale la Colonia manterrà — perfezionandole — le tradizioni e le abitudini semplici, oneste ed operose.

Art. 8.

Ai giovani verrà impartita una istruzione professionale inspirata ad assoluta praticità ed intesa a formare buoni e bravi coltivatori, e sarà loro proseguita a mezzo di conferenze o di altro mezzo idoneo, non sistematico, l'insegnamento di nozioni di carattere generale.

Nell'azienda agraria; nelle industrie di trasformazione agricola di prodotti del suolo; nelle piccole industrie attinenti all'agricoltura o simili, i giovani dovranno — con la loro partecipazione diretta e continua — acquistare l'amore al lavoro ed insieme quelle cognizioni e quella esperienza pratica che varranno a metterli in grado di bastare presto a loro stessi e di portare un contributo valido ed immediato di attività e di intelligenza al progresso agricolo della regione.

Raggiunta l'età regolamentare, i giovani saranno dimessi, non trascurando però il Consiglio di amministrazione, di cercare di affrettarne un opportuno collocamento.

Art. 9.

Il numero dei giovani da mettersi in Colonia sarà in relazione alle condizioni del bilancio, alla capacità dei locali ed alle esigenze di una seria, oculata, paterna e vigile assistenza morale, igienica e tecnica.

Art. 10.

E' fatto obbligo al Consiglio di amministrazione di dare notizia preventiva dell'ammissione e della dimissione degli orfani di guerra al Comitato provinciale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra di Mantova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del regolamento 30 giugno 1918, n. 2044; e di osservare, in generale, per quanto concerne l'assistenza degli orfani di guerra, le norme prescritte dalla legge 18 luglio 1917, n. 1143, e del citato regolamento.

CAPO IV. — *Consiglio di amministrazione.*

Art. 11.

La Colonia è retta da un Consiglio di amministrazione composto:

Da due rappresentanti della Provincia;

Da un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale;

Da un rappresentante del Comitato provinciale degli orfani di guerra e dell'Opera nazionale degli orfani dei contadini;

Da un rappresentante della cattedra ambulante di agricoltura.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione nominerà nel proprio seno un presidente ed un vice-presidente.

Art. 13.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il loro ufficio è gratuito, salvo il rimborso delle spese vive fatte nell'interesse della Colonia.

CAPO V. — *Attribuzioni ed adunanze del Consiglio di amministrazione.*

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza giuridica dell'Ente, provvede all'amministrazione del patrimonio, alla gestione contabile e di cassa ed al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo della Colonia; delibera i regolamenti interni e le eventuali modificazioni dello statuto; approva i bilanci preventivi, consuntivi e morali della gestione; nomina, sospende e licenzia il personale, delibera l'ammissione, il licenziamento e l'espulsione dei giovani e sovraintende su tutti gli affari che interessano l'Ente.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione si raduna in seduta ordinaria almeno una volta al mese ed in seduta straordinaria quando lo reputi necessario il presidente, ovvero quando sia richiesto da almeno due dei suoi membri.

Perchè la riunione sia valida occorre l'intervento di oltre la metà dei consiglieri. Trascorsa, però, un'ora da quella stabilita nell'avviso di convocazione essa può essere dichiarata di seconda convocazione nel qual caso diviene valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le sue deliberazioni sono valide quando sono prese dalla maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

I processi verbali delle deliberazioni, sono raccolti in apposito registro.

Essi devono portare la firma del presidente e saranno approvati nella seduta successiva.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta o — quando è richiesto da almeno due membri — per appello nominale, e, quando si tratta di persone, a voti segreti. Non possono prender parte alle votazioni i membri che hanno interessi in opposizione.

CAPO VI. — *Attribuzioni del presidente.*

Art. 16.

Sono attribuzioni del presidente:

a) eseguire le deliberazioni del Consiglio e ordinare i pagamenti;

b) firmare tutti gli atti e rappresentare l'Ente nei suoi rapporti colle autorità e coi privati nelle stipulazioni e nello corrispondenze;

c) vigilare sulla esatta osservanza dello statuto e del regolamento;

d) convocare, presiedere le adunanze, dirigere le discussioni e proclamare le deliberazioni;
e) sorvegliare il tesoriere e tutte le operazioni di Banca;
f) provvedere per l'assicurazione degli orfani nei casi prescritti dalla legge;
g) sorvegliare direttamente e sospendere in caso d'urgenza il personale e prendere tutti quei provvedimenti indispensabili ed immediati che non ammettono dilazioni salvo le definitive sanzioni del Consiglio.

CAPO VII. — *Attribuzioni del vice-presidente.*

Art. 17.

Il vice-presidente ha le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e per tutti gli affari di gestione che hanno riferimento alle attribuzioni del Consiglio.
Sostituisce il presidente del Consiglio in tutte le sue attribuzioni quando ne sia delegato e nel caso di impedimento e di assenza.
Ha la sorveglianza sull'andamento degli uffici e di tutti i reparti professionali della Colonia.

CAPO VIII. — *Servizio di cassa.*

Art. 18.

Il servizio di cassa sarà affidato ad un solido istituto di credito cittadino su designazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Tutti i pagamenti e tutte le esazioni verranno eseguite su appositi mandati e speciali ordini di incasso. Tali mandati e tali ordini non costituiscono titolo di carico o di scarico del tesoriere se non sono muniti della firma del presidente o del suo legittimo sostituto, e del ragioniere.

CAPO IX. — *Norme generali di amministrazione.*

Art. 20.

Sono materia di disposizioni regolamentari:
a) la pianta organica del personale;
b) le norme regolatrici per l'ammissione degli allievi e per la nomina, conferma o licenziamento del personale stipendiato e salariato;
c) il servizio di contabilità;
d) la disciplina interna;
e) le norme per il funzionamento didattico, tecnico ed economico della Colonia;
f) l'igiene, la pulizia e le esercitazioni pratiche dei giovani e quant'altro sia opportuno per il buon funzionamento dell'istituzione e non formi oggetto di disposizioni statutarie.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1924.
Segni caratteristici dei buoni del Tesoro nominativi novennali a premi della 4ª serie al 5 % destinati per i tramutamenti al nome di quelli al portatore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 6 luglio 1922, n. 915, che autorizza l'emissione di buoni del Tesoro a scadenza di nove anni;
Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583 che apporta modifiche alla predetta legge;
Visto il R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2652, con cui viene autorizzata l'emissione di un quarto miliardo di lire di buoni del Tesoro novennali al portatore;

Determina:

I buoni del Tesoro nominativi novennali a premi della quarta serie, al saggio del 5%, destinati per i tramutamenti al nome dei buoni al portatore richiesti con domande di data posteriore al primo anno di emissione, portano le identiche caratteristiche dei buoni della stessa serie, al saggio del 5,20%, approvate con mio decreto in data 28 febbraio 1924, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1924, con l'indicazione, però, del diverso saggio d'interesse e con le seguenti altre differenze:
Il *recto* porta il fondo stampato in color *lacca viola garanza* e l'ornato ed il testo in color *bruno-rosso.*
Il *verso* porta il testo stampato in color *verde oliva.*
Sono approvati per i buoni anzidetti i modelli qui annessi.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 giugno 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DECRETO PREFETTIZIO 21 giugno 1924.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Mortara.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Veduto il R. decreto 20 marzo 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Mortara;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altra parte, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Mortara è prorogato di tre mesi.

Pavia, addì 21 giugno 1924.

Il Prefetto: RICCI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 152

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 4 luglio 1924.

	Media		Media
Parigi	119 12	Belgio	105 56
Londra	101 108	Olanda	8 79
Svizzera	415 95	Pesos oro	17 30
Spagna	307 87	Pesos carta	7 61
Berlino	—	New-York	23 355
Vienna	0 033	Oro	450 64
Praga	68 65		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	85 81
	3.50 % » (1902)	83 —
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	97 93
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	86 38

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.